

PREMESSA STORIA DELL'ASSOCIAZIONE

1989 – fondazione il 18/02/1989

1994 – iscrizione nel registro delle Associazioni di volontariato della Provincia di Bolzano con decreto del Presidente della Provincia autonoma di Bolzano n° 57.1.1 del 4/10/1994

1996 – 1° adeguamento dello statuto

2006 – 2° adeguamento dello statuto per il riconoscimento dell'Associazione quale persona giuridica di diritto privato secondo l'art. 14 e succ. del Codice Civile Italiano durante l'Assemblea straordinaria del 21/04/2006 ed inserimento nel registro provinciale delle persone giuridiche di diritto privato con decreto n° 16271.1 del 21/07/2006

2016 – 3° adeguamento dello statuto e modifica della denominazione dell'Associazione in "Associazione Ariadne – per la salute psichica, bene di tutti" durante l'Assemblea generale ordinaria dell'08/04/2016

2019 – 4° modifica dello statuto relativa all'adeguamento ai requisiti giuridici del Codice del Terzo Settore D.Lgs. del 3 luglio 2017 n. 117 nell'Assemblea dei soci del 12/04/2019

STATUTO dell'"ASSOCIAZIONE ARIADNE – PER LA SALUTE PSICHICA, BENE DI TUTTI ODV"

CAPITOLO I NOME, SEDE, DURATA E FORMA GIURIDICA

Art. 1 – Nome e sede

L'Associazione ha la denominazione "Associazione Ariadne – per la salute psichica, bene di tutti ODV" (di seguito denominata "Associazione"). L'Associazione ha sede in Bolzano in via G. Galilei, 4/A. Il trasferimento della sede dell'Associazione all'interno del comune può avvenire con delibera del Direttivo.

Art. 2 – Durata

La durata dell'Associazione è illimitata.

Art. 3 – Forma giuridica

L'"Associazione Ariadne – per la salute psichica, bene di tutti ODV" è un'associazione riconosciuta ai sensi dell'art. 14 e seguenti del Codice Civile.

Ai sensi del Codice del Terzo Settore (D.Lgs. del 3 luglio 2017, n. 117) l'Associazione è un'organizzazione di volontariato (ODV), che si avvale in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati.

CAPITOLO II SCOPI, FINALITÀ E ATTIVITÀ

Art. 4 - Scopo

Scopo dell'Associazione é l'unione di persone con disagio psichico, dei loro familiari ed amici e di tutte le persone che si impegnano per creare condizioni idonee ad una vita autonoma e rispettosa della loro dignità nel contesto sociale per le persone malate e le loro famiglie.

Art. 5 - Finalità

È un'Associazione libera e apolitica che persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e non ha scopi di lucro.

I fondi dell'Associazione e eventuali avanzi di gestione non possono essere distribuiti fra i soci e devono essere utilizzati per gli obiettivi istituzionali dell'Associazione.

L'Associazione si pone come obiettivo:

1. Utilizzare le risorse delle persone con disagio psichico e dei loro familiari, rafforzare l'auto aiuto formando gruppi in ambito locale, informare su diritti e offerte assistenziali, organizzare eventi su ogni tematica riguardante l'ambito psichiatrico e le problematiche dei familiari.
2. Collaborare con tutte le organizzazioni, associazioni e istituti di ricerca nazionali ed esteri che hanno come obiettivo il miglioramento della qualità di vita delle persone con disagio psichico e delle loro famiglie.
3. Intervenire per favorire una maggiore partecipazione e collaborazione delle persone con disagio psichico e dei loro familiari nell'ambito psichiatrico e psicosociale e presentare corrispondenti idonee proposte agli enti pubblici di competenza.
4. Prendere in considerazione i problemi di persone con disagio psichico di tutte le età, renderli noti, impegnarsi risolutamente per la loro soluzione nella vita privata e pubblica e per la loro prevenzione presso tutti i servizi competenti.
5. Sostenere la promozione e il potenziamento di iniziative per realizzare offerte di abitazione, lavoro, occupazione, vacanze e tempo libero per i soci nonché collaborare e sollecitare la partecipazione alla pianificazione e all'organizzazione di offerte psichiatriche e psicosociali adatte alle famiglie.

Art. 6 – Attività

Per conseguire gli obiettivi di cui all'art. 5 dello Statuto, l'Associazione adotta misure appropriate e svolge corrispondenti attività.

La collaborazione dei soci nell'Associazione come pure nei suoi organi viene effettuata come volontariato e quindi gratuitamente, con eventuale rimborso spese.

L'attività principale dell'Associazione è di interesse generale, ai sensi del D.Lgs. 117/2017, art. 5, comma 1:

- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

L'Associazione può inoltre svolgere diverse attività ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 117/2017. Queste sono secondarie e devono essere strumentalmente in diretto collegamento con l'attività principale. Il Direttivo decide di quali attività si tratti esattamente.

CAPITOLO III FINANZIAMENTO, PATRIMONIO E ANNO FINANZIARIO

Art. 7 - Finanziamento

I mezzi per la realizzazione delle finalità dell'Associazione vengono reperiti attraverso:

1. contributi sociali e quote di partecipazione/contributi spese
2. contributi volontari, offerte in denaro o in natura, donazioni, lasciti
3. attività o manifestazioni
4. contributi di enti pubblici o privati
5. proventi da iniziative di raccolta fondi ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 117/2017
6. proventi da attività diverse ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 117/2017.

Art. 8 – Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione consiste:

1. nei beni mobili e immobili, che sono o saranno di proprietà dell'Associazione;
2. nelle eventuali riserve dell'eccedenza di bilancio;
3. nelle eventuali donazioni, lasciti, offerte e sovvenzioni di diverso tipo destinate alla formazione del patrimonio.

Art. 9 – Anno finanziario

L'anno finanziario inizia l'1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

CAPITOLO IV GLI ADERENTI

Nell'Associazione sono previsti soci ordinari e soci onorari.

Art. 10 – Adesione soci ordinari

All'Associazione possono aderire persone con disagio psichico, familiari ed amici e tutte le persone che sostengono le finalità dell'Associazione.

Il numero dei soci ordinari non è limitato. La qualità di aderente non può avere limite di tempo e non è cedibile.

Art. 11 – Ammissione di soci ordinari

Il Direttivo decide in merito all'ammissione dei soci su richiesta scritta. La data della delibera è la data dell'iscrizione nel registro dei soci. Il rigetto di una domanda è comunicato per iscritto al richiedente con indicazione dei motivi. Il socio può ricorrere all'Assemblea dei soci contro l'esclusione entro sessanta giorni dalla notifica.

Art. 12 - Diritti e doveri dei soci ordinari

Diritti dei soci

I soci hanno il diritto di servirsi delle strutture dell'Associazione e di avvalersi delle offerte. Essi hanno da subito il diritto di voto nell'Assemblea dei soci e di elettorato attivo e passivo. Ai sensi del D.Lgs. 117/2017, art. 15 i soci hanno il diritto di prendere visione dei libri sociali dell'Associazione, durante le ore di ufficio.

Doveri dei soci

I soci si impegnano a sostenere in ogni modo gli scopi e la reputazione dell'Associazione e sono tenuti ad attenersi alle deliberazioni del Direttivo e dell'Assemblea dei soci e a versare la quota annuale di iscrizione.

Inoltre i soci possono sostenere l'Associazione o con contributi finanziari regolari e/o con collaborazione attiva.

Art. 13 – Soci onorari

Su proposta del Direttivo l'Assemblea dei soci può nominare socio onorario una persona fisica. I soci onorari hanno tutti i diritti e doveri dei soci ordinari ad eccezione dell'elettorato passivo.

Art. 14 – Cessazione della qualità di aderente

La qualità di socio cessa con la morte, la disdetta o l'espulsione.

L'appartenenza all'Associazione può essere sempre disdetta per iscritto.

La qualità di socio decade se nonostante sollecito scritto non versa la quota associativa entro l'anno d'esercizio.

Un socio può venire escluso se:

- non si attiene alle disposizioni dello statuto e alle deliberazioni degli organismi dell'Associazione;
- arreca intenzionalmente danni morali o materiali all'Associazione o persegue interessi che sono in contrasto con quelli dell'Associazione.

Sulla decadenza decide il Direttivo con la maggioranza di due terzi. Il/la Presidente comunica la decadenza al socio per iscritto. Il socio può ricorrere contro l'esclusione presso il tribunale arbitrale. La relativa decisione viene presa a maggioranza semplice. Il socio uscente non può vantare alcuna pretesa sui mezzi materiali e finanziari dell'Associazione.

CAPITOLO V ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 15 – Organi dell'Associazione

1. L'Assemblea dei soci
2. Il Direttivo
3. Il Collegio dei revisori dei conti/Organo di controllo

Art. 16 – L'Assemblea dei soci

L'Assemblea dei soci è il massimo organo dell'Associazione. Essa è formata da tutti i soci.

Art. 17 – Convocazione

L'Assemblea dei soci viene convocata almeno una volta all'anno. Se il Direttivo lo ritiene necessario può venire convocata in qualsiasi momento, come pure su richiesta di almeno un decimo dei soci. La convocazione deve aver luogo per iscritto (lettera, e-mail o pubblicazione sulla pagina web dell'Associazione ecc.) almeno due settimane prima e deve contenere l'ordine del giorno.

Art. 18 – Compiti

All'Assemblea dei soci spetta:

- l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo;
- l'approvazione della relazione sulle attività svolte e sul programma delle attività da svolgere;
- l'elezione e revoca dei membri del Direttivo;
- l'elezione e revoca dei Revisori dei conti;
- la nomina dell'Organo di controllo ai sensi del D.Lgs. 117/2017, se necessario;
- la elezione di socio onorario;
- la delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e sulla promozione dell'azione di responsabilità ai sensi dell'art. 28 D.Lgs. 117/2017 nei loro confronti;
- la deliberazione su tutte le questioni poste all'ordine del giorno dal Direttivo in special modo tutte le decisioni di ampia portata;
- la deliberazione su variazioni allo statuto che richiede una maggioranza di due terzi dei presenti;
- la deliberazione sullo scioglimento, sulla trasformazione, fusione e scissione dell'Associazione che richiede una maggioranza di tre quarti dei soci.
- ulteriori decisioni e questioni che rientrano nelle competenze inalienabili dell'Assemblea

- dei soci ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 117/2017;
- la gestione dei ricorsi da parte di soci esclusi dal Direttivo.

Art. 19 - Validità

L'Assemblea dei soci regolarmente convocata, è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà dei soci. In seconda convocazione, che deve avvenire con un minimo di un'ora più tardi, con qualsiasi numero di soci presenti.

Le votazioni sono giuridicamente valide a maggioranza semplice, tranne per le modifiche statutarie o lo scioglimento dell'Associazione, dove è richiesta la maggioranza qualificata.

Ogni socio ha un voto e può rappresentare con delega scritta soltanto un altro socio.

I votanti devono aver pagato il contributo annuale.

Proposte di punti all'ordine del giorno dell'Assemblea annuale dei soci vengono accettate se sottoscritte da almeno un decimo dei soci e presentate entro febbraio all'ufficio dell'Associazione.

Le delibere vengono annotate in un verbale sottoscritto dal presidente dell'Assemblea e dal segretario.

Art. 20 – Il Direttivo

Il Direttivo viene eletto dall'Assemblea dei soci e rimane in carica per tre anni. Esso è composto da cinque a nove persone. Prima di ogni nuova elezione viene fissato il numero esatto di componenti del Direttivo con propria delibera dell'Assemblea.

Art. 21 – Elezione del Direttivo

Il Direttivo viene eletto a scrutinio segreto. Sono eleggibili tutti i soci ordinari.

Il Direttivo può cooptare al massimo 3 altri membri i quali però non hanno diritto di voto.

Nella sua prima seduta, che deve aver luogo entro trenta giorni, il Direttivo elegge tra i suoi componenti un/una Presidente, un/una Vicepresidente e assegna gli altri incarichi.

Se un membro del Direttivo si dimette anticipatamente, esso/a viene automaticamente sostituito/a dal candidato/a col maggior numero di voti.

Se questo/a rinuncia all'incarico e non vi sono altri candidati/e il/la dimissionario/a verrà eletto/a per la durata della rimanente legislatura nella seguente Assemblea dei soci.

Art. 22 – Compiti del Direttivo

Spettano al Direttivo tutti i compiti che non sono espressamente riservati all'Assemblea dei soci. Il Direttivo esegue le deliberazioni dell'Assemblea dei soci. Inoltre ha i seguenti compiti specifici:

- conduce e amministra l'Associazione;
- stabilisce l'ammontare della quota associativa annuale;
- accetta, motiva la non accettazione, e dichiara decaduti i soci.
- redige i programmi e le relazioni;
- redige il preventivo di spesa e il bilancio;
- stabilisce il limite di spesa a disposizione del/della Presidente;
- delega e dà mandato ai collaboratori volontari o retribuiti.

Art. 23 – Convocazione e delibere

Il Direttivo viene convocato dal/dalla presidente ogniqualvolta egli/ella lo ritenga necessario. La convocazione, con unito l'ordine del giorno, viene inviata per iscritto almeno cinque giorni prima della riunione.

Il Direttivo può deliberare con la presenza della maggioranza dei suoi membri, Presidente o

Vicepresidente inclusi. Il Direttivo delibera a maggioranza semplice e annota le delibere in un verbale. La votazione avviene di regola per alzata di mano. Avviene a scrutinio segreto qualora lo richieda almeno un quarto dei membri.

Art. 24 – Il/La Presidente

Il/La Presidente è il/la rappresentante legale dell'Associazione. In caso di impedimento lo/la sostituisce il/la Vicepresidente. Il/La Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea dei soci e del Direttivo.

Ai sensi di un'amministrazione flessibile il/la Presidente è autorizzato/a al disbrigo di tutte le pratiche di ordinaria amministrazione e a prendere le relative decisioni. Egli/Ella può anche effettuare spese fino ad un limite, fissato ogni anno dal Direttivo. Se all'inizio dell'anno il limite non viene fissato nuovamente, rimane valido quello precedente. Tutte le decisioni che superano il limite finanziario fissato sono di competenza del Direttivo.

Il/La presidente è tenuto/a a dare informazioni al Direttivo, almeno ogni due mesi, sugli affari correnti.

Art. 25 – Il Collegio dei revisori dei conti/L'Organo di controllo

L'Assemblea dei soci elegge due Revisori dei conti che rimangono in carica per tre anni.

Essi controllano le entrate e le uscite dell'Associazione e il bilancio e si riferiscono annualmente e per iscritto all'Assemblea dei soci circa i controlli effettuati.

Se uno dei Revisori dei conti si dimette anticipatamente, esso/a viene automaticamente sostituito/a dal candidato/a col maggior numero di voti. Se questo/a rinuncia all'incarico e non vi sono altri candidati/e il/la dimissionario/a verrà eletto/a per la durata della rimanente legislatura nella seguente Assemblea.

Il Collegio dei revisori dei conti è sostituito, se necessario, dall'Assemblea dei soci da un Organo di controllo monocratico (D.Lgs. 117/2017).

L'Organo di controllo, in possesso dei requisiti professionali di cui all'art. 2397, comma 2 del Codice Civile, non è tuttavia tenuto ad operare su base onoraria (art. 34, comma 2 del D.Lgs. 117/2017). Esso ha una durata di un anno. I suoi compiti sono stabiliti dall'art. 30 del D.Lgs. 117/2017.

Art. 26 – Tribunale arbitrale

Su tutte le controversie all'interno dell'Associazione riguardanti i rapporti fra i soci, fra i soci e l'Associazione, come pure quelle sorte fra gli Amministratori e i Revisori dei conti o contro di questi, le decisioni vengono prese in conformità all'ordinamento del tribunale arbitrale della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bolzano.

CAPITOLO VI SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 27 – Scioglimento/trasformazione dell'Associazione

Per deliberare sullo scioglimento, sulla trasformazione, fusione e scissione dell'Associazione e la destinazione del patrimonio è richiesta la maggioranza di almeno tre quarti dei soci.

In caso di scioglimento il patrimonio dell'Associazione sarà devoluto ad altro ente del Terzo Settore, preferibilmente ad un'organizzazione di volontariato con similari obiettivi.

Art. 28 - Disposizioni finali

Per tutti i casi non contemplati in questo statuto valgono le disposizioni del Codice Civile Italiano per associazioni riconosciute, art. 14 e seguenti, e del D.Lgs. 117/2017, in particolare quelle che riguardano organizzazioni di volontariato.

approvato dall'Assemblea dei soci il 12.04.2019 in presenza del notaio dott. David Ockl.